

AGEVOLAZIONI

Entro il 20 marzo l'istanza del credito d'imposta "videosorveglianza"

di Luca Mambrin

L'[articolo 1 comma 982 della L. 208/2015](#) ha introdotto un **nuovo credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche** che hanno sostenuto, nel corso del 2016, **spese**:

- per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
- connesse alla stipula di contratti con istituti di vigilanza, diretti alla prevenzione di attività criminali.

Il D.M. del 6 dicembre 2016 definisce i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Ai sensi dell'[articolo 2 del D.M. 6 dicembre 2016](#) l'agevolazione spetta alle **persone fisiche** per le **spese sostenute nell'anno 2016** in relazione ad **immobili non utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo**. Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, **il credito d'imposta determinato spetta nella misura del 50%**. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta dovrà essere inviata in **via telematica**, un'istanza dove deve essere indicato l'importo delle **spese agevolabili** sostenute nell'anno 2016: il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2017](#) ha stabilito il contenuto dell'istanza, le **modalità** e i **termini** di presentazione. L'istanza dovrà contenere i seguenti dati: il **codice fiscale del beneficiario**; il **codice fiscale del fornitore** del bene o del servizio acquistato; il **numero, la data e l'importo delle fatture** relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, specificando se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente. Per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, l'istanza di attribuzione del credito d'imposta deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato**. La compilazione dell'istanza e la sua trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il **software** denominato "**Creditovideosorveglianza**", disponibile gratuitamente sul sito [internet www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Nel provvedimento viene poi specificato che è consentita la presentazione di un'unica **richiesta che deve contenere** i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Nell'ipotesi in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, **sarà ritenuta valida l'ultima istanza presentata** che sostituisce e annulla le precedenti domande. L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate dal **20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017**. L'Agenzia, sulla base del rapporto **tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare**

del credito d'imposta complessivamente richiesto, deve determinare **la percentuale massima** del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale sarà comunicata con uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il **31 marzo 2017**. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta 2016** ed è utilizzabile: in compensazione con **modello F24**, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito, **esclusivamente tramite i servizi telematici** offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; in **diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi** (esclusivamente per le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo).

L'eventuale ammontare del credito d'imposta **non utilizzato** potrà essere **fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale**.

Il credito d'imposta **non è cumulabile** con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. L'[articolo 5 del D.M. 6 dicembre 2016](#) prevede infine che l'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolazione **sia in tutto o in parte non spettante**, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004](#).



Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

Scopri le sedi in programmazione >